



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI

**Relazione al Decreto Delegato**  
**“Disposizioni relative alla semplificazione della struttura del Dipartimento**  
**Funzione Pubblica, all’UO Ufficio Centrale di Collegamento ed a procedimenti e**  
**attività amministrativi”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,

Ill.mi Consiglieri,

il presente decreto delegato, in attuazione di plurime deleghe legislative, contiene disposizioni volte a semplificare procedimenti ed attività di UO ed articolazioni organizzative dell’Amministrazione nonché a modificare la struttura del Dipartimento Funzione Pubblica.

Il decreto delegato in oggetto - in attuazione della delega di cui all’articolo 25, comma 1, della Legge 7 luglio 2020 n.113, in parte già esercitata tramite l’emanazione delle norme del Capo II del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, del Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.200 e del Decreto Delegato 17 dicembre 2021 n.204 - si colloca nell’ambito del percorso di semplificazione procedimentale e procedurale intrapreso mediante i sopra richiamati atti normativi e detta, in particolare, disposizioni volte a semplificare e regolare:

- a) l’avvio al lavoro a tempo determinato del personale non docente presso le Scuole sammarinesi e l’UO Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive per il Lavoro (CFP-UPAL);
- b) l’esercizio dell’accesso ai documenti relativi ai titoli abilitativi edilizi;
- c) il controllo preventivo di legittimità, redistribuendo le competenze fra UO Direzione della Finanza Pubblica e Commissione di Controllo della Finanza Pubblica, nell’ambito degli interventi di revisione delle norme in materia di ordinamento contabile dello Stato, già, in parte, attuati con l’articolo 24 della Legge 9 novembre 2020 n.196 ed il Decreto Delegato n.200/2020;
- d) la gestione dei contratti di fornitura e somministrazione di beni e servizi di importo non superiore a euro 15.000,00 (quindicimila/00);
- e) il pagamento, per via telematica, dell’imposta di bollo, dei diritti di pratica e dei diritti catastali;
- f) l’avvio della tenuta del Repertorio in formato elettronico da parte dell’UO Avvocatura dello Stato.

Il presente decreto delegato reca, infine, norme integrative dell’articolo 11 del Decreto Delegato 11 gennaio 2010 n.1 per il reclutamento di Direttori di Dipartimento presso l’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS).

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

Per quanto concerne l'istituzione della nuova Unità Organizzativa (UO) "Approvvigionamenti, contratti e protezione dei dati personali" con contestuale soppressione delle preesistenti UO "Ufficio del Responsabile della protezione dei dati personali" e UO "Ufficio Acquisiti e Servizi Generali", si rappresenta come l'intervento si collochi nell'ambito del più ampio percorso di progressiva riduzione, accorpamento e ridefinizione delle funzioni delle UO della Pubblica Amministrazione.

L'azione di revisione della struttura della Pubblica Amministrazione ha, infatti, sinora interessato il Dipartimento Territorio e Ambiente, il Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, il Dipartimento Finanze e Bilancio - che è tuttora oggetto di ulteriori approfondimenti in ordine alla possibile ridefinizione delle UO ad esso afferenti.

La neo istituita UO non scaturisce dalla mera sommatoria delle funzioni precedentemente attribuite alle preesistenti UO, bensì dalla volontà di accorpate in un'unica struttura organizzativa funzioni legate alla contrattualistica pubblica ed all'erogazione di attività di supporto ed indirizzo trasversale alle altre UO ed articolazioni organizzative nelle materie della protezione dei dati personali, della definizione di modulistica uniforme, coerente e rispettosa dei principi della cosiddetta *privacy by design* e *privacy by default*, della predisposizione di modelli e schemi di atti, contratti e provvedimenti conformi alla Legge 21 dicembre 2018 n.171 nonché a criteri di organicità e semplificazione.

Per quanto concerne, poi, il settore delle forniture o somministrazioni, la neo istituita UO, da una parte, curerà direttamente la gestione delle procedure di gara relative a beni e servizi di interesse comune e trasversale per le UO della Pubblica Amministrazione e, sulla base di specifici protocolli, per il Settore Pubblico Allargato, mentre dall'altra, svolgerà una nuova ed incisiva azione di coordinamento, scambio informativo ed erogazione di formazione rivolta alle altre Stazioni Appaltanti con competenza di settore.

In questo senso, il modello organizzativo proposto è volto a superare la mai compiutamente attuata e concretizzata rigida impostazione organizzativa dell'articolo 5 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 - che prevedeva, nella sostanza e salvo limitate eccezioni, la creazione di una sola ed onnicompente Stazione Appaltante - in favore di un modello più flessibile ed articolato incentrato su una rafforzata sinergia, cooperazione e coordinamento fra più Stazioni Appaltanti.

La novella dell'articolo 51 dell'Allegato A della Legge n.188/2011, come già modificato dal Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.11, stabilisce, poi, che le attività di duplicazione, fascicolazione documenti, preparazione pubblicazioni e spedizione siano centralizzate per l'intero Settore Pubblico Allargato mentre le attività di affissione possano essere oggetto di esternalizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della medesima Legge n.188/2011.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

L'articolo 3 del decreto delegato inserisce il Dirigente dell'UO Ufficio Centrale di Collegamento (UCC) fra i dirigenti "a parametro", attribuendo a tale posizione dirigenziale il parametro 1, mediante la modifica tabella di cui all'Allegato n. 1 del Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 e successive modifiche.

Allo scopo di raccordare espressamente le pertinenti norme, viene sostituito anche l'articolo 1, comma 6 del medesimo Decreto Delegato n.21/2013 e s.m.i. il quale individuava fra i dirigenti "fuori parametro" quelli nominati dal Consiglio Grande e Generale che, allo stato, sono il Dirigente dell'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-educativi (brevemente, Authority Sanitaria) e, appunto, il Dirigente dell'UO UCC.

In tal senso, considerato che il trattamento retributivo del Dirigente dell'UO UCC (pur restando quest'ultimo di nomina consiliare in forza della specifica disciplina di settore) è ricondotto dalla novella in esame fra quelli "a parametro", il suddetto articolo 1, comma 6 è stato riformulato sopprimendo l'espressione "ai dirigenti nominati dal Consiglio Grande e Generale" ed inserendo espressamente la sola posizione dirigenziale di nomina consiliare che permane "fuori parametro" ovverosia il Dirigente dell'Authority Sanitaria.

L'intervento scaturisce dagli approfondimenti effettuati in esito alla delibera congressuale n.29 del 3 gennaio 2022 con la quale è stato costituito il Gruppo di Progetto (GdP) per lo studio di interventi di riorganizzazione del Dipartimento Finanze e Bilancio e dell'UO UCC.

La prima fase dell'analisi demandata al GdP - da svilupparsi entro il 31 marzo u.s. - era finalizzata all'approfondimento dell'ipotesi di accorpamento dell'UO Ufficio Tributario (UT) e dell'UO UCC.

In esito a tale fase è emerso:

- a) da una parte, come le peculiari esigenze di riservatezza legate all'attività di tale UO - esigenze incidenti su profili di logistica ed organizzazione degli spazi, di sicurezza e certificazione di procedure e sistemi informatici, di ridotta fungibilità ed intercambiabilità del personale preposto al settore della collaborazione internazionale con quello degli altri settori dell'UO UT in ragione della necessità di garantire la limitazione della circolazione delle informazioni e dati pervenuti da altre omologhe Autorità estere - comportassero limitati benefici a livello di accorpamento;
- b) dall'altra parte, come l'attività dell'UO UCC avesse assunto connotati di ben maggiore ordinarietà, regolarità e "normalizzazione" rispetto alla fase iniziale di istituzione del 2008 (Legge 18 giugno 2008 n.95).

Stante ciò, l'intervento più opportuno, tenendo conto delle suddette risultanze, è stato quello di mantenere l'assetto organizzativo dell'UO UCC come specifica Unità Organizzativa, inserendo, tuttavia, il suo Dirigente fra quelli "a parametro".

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETARIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

L'articolo 4 del decreto delegato è volto a semplificare e velocizzare l'avvio al lavoro temporaneo del personale docente e non docente presso le Scuole sammarinesi ed il Centro di Formazione Professionale attribuendone la gestione - ovverosia la "chiamata" degli interessati ai fini della sostituzione od incarico - direttamente all'UO Ufficio Gestione Personale (UGP), sia con riferimento alle specifiche graduatorie formate dall'UO medesima (graduatorie ordinarie per l'insegnamento) sia con riferimento alle liste di avviamento al lavoro formate e curate dall'UO CFP-UPAL e che permarranno, anche a seguito della novella, redatte, tenute ed aggiornate dalla stessa UO CFP-UPAL.

Ai fini di cui sopra, l'UO CFP-UPAL metterà a disposizione dell'UO UGP, con modalità concordate fra le medesime due UO, i dati, le informazioni e le elaborazioni necessarie.

Il Regolamento del Congresso di Stato, già in fase di elaborazione, avente ad oggetto le procedure per l'evasione delle richieste di incarichi e sostituzioni del personale docente presso le Scuole sammarinesi ed il Centro di Formazione Professionale avrà, pertanto, ad oggetto anche la disciplina delle procedure riferite al personale non docente ed agli Addetti Tecnici (ADETE) presso l'UO Nido per l'Infanzia.

L'articolo 5 del decreto delegato chiarisce il regime della pubblicità e dell'accesso agli atti relativo alle concessioni ed autorizzazioni edilizie, ai relativi elaborati grafici di progetto ed ai documenti riguardanti i titoli abilitativi edilizi. L'intervento è scaturito dalla manifestata esigenza di ricondurre prassi operative osservate nel suindicato ambito - prassi indubbiamente più "semplici" per l'utenza di riferimento - nell'alveo della conformità con la vigente disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e di protezione dei dati personali.

In questo senso, il regime di pubblicità indifferenziata riconosciuto alle concessioni ed autorizzazioni edilizie dalla Legge 14 dicembre 2017 n.140 (articolo 61, comma 4) ed ancor prima dal previgente Testo Unico delle leggi urbanistiche ed edilizie (Legge 19 luglio 1995 n.87 - articolo 165, comma 3°) consisteva nella possibilità per chiunque di prendere visione della concessione od autorizzazione edilizia e dei relativi elaborati grafici di progetto nonché nella pubblicazione all'Albo dell'elenco dei provvedimenti concessori ed autorizzativi approvati. In nessuna norma speciale di settore erano contemplate norme derogatorie alla disciplina generale in materia di accesso mediante estrazione di copia, semplice o autentica; pertanto, si sarebbero dovute applicare in relazione alla suddetta fattispecie le ordinarie disposizioni dettate dall'articolo 25 della Legge 5 ottobre 2011 n.160 come, da ultimo, modificate dall'articolo 15 della Legge 9 novembre 2020 n.196.

La semplificazione attuata con la norma di cui al presente decreto delegato consiste, quindi, nell'introduzione di termini ridotti rispetto a quelli ordinari per l'integrazione del contraddittorio con i controinteressati; ciò allo scopo di ridurre i tempi di evasione della

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

domanda volta al rilascio di copia od estratto della concessione od autorizzazione edilizia e dei relativi documenti ed elaborati grafici di progetto.

Sul tema dell'accesso alle pratiche edilizie si sono, peraltro, pronunciate giurisprudenza e Garante della Privacy italiani riconoscendo, quest'ultimo, in recenti pareri come l'accesso indifferenziato (ulteriore rispetto alla mera visione degli elaborati grafici) ai documenti formanti oggetto di pratiche edilizie senza integrazione del contraddittorio e conseguente bilanciamento dei contrapposti interessi potrebbe *"constituire [...] un possibile pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali (del titolare dell'azienda, del progettista, degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto assentito), nonché degli interessi comunque economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale, con specifico riferimento agli elaborati progettuali"*.

Stante quanto sopra, fatta salva la norma speciale relativa alla libera visione degli elaborati progettuali, il rilascio di copie di documenti afferenti a pratiche edilizie è stato necessariamente ricondotto nell'ambito della disciplina generale non essendo, peraltro, assimilabili le missioni e funzioni dell'UO Ufficio per le Politiche Territoriali e per l'Edilizia (UPTe) – e, conseguentemente, il regime applicabile alla documentazione amministrativa gestita da tale UO - a quelli propri dell'UO Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia (UTCC) la quale ultima assolve, invero, funzioni tipicamente legate alla fornitura all'utenza di informazioni relative alla localizzazione geografica, estensione e consistenza dei beni immobili.

La semplificazione dei procedimenti ed attività amministrative non può, infatti, non tenere conto di esigenze di coerenza ordinamentale nonché del criterio della ragionevolezza nel definire eventuali deroghe "speciali" alla disciplina generale con riferimento a determinati settori ed ambiti. In caso contrario, si attuerebbero interventi semplicistici e sconsiderati che pur "graditi" a parte dell'utenza degli uffici e servizi pubblici potrebbero risultare incoerenti e "sgraditi" ai soggetti lesi nei loro diritti di controinteressati.

L'articolo 6 si inserisce, invece, nell'ambito degli interventi connessi alla revisione delle norme in materia di ordinamento contabile dello Stato ed alla redistribuzione delle competenze fra gli organi preposti al controllo di legittimità già, in parte, attuata con il Decreto Delegato 13 novembre 2020 n.200 *Ratifica Decreto Delegato 17/09/2020 n.152 - Revisione del Regolamento di Contabilità* e con l'articolo 24 della già citata Legge n.196/2020.

L'articolo 7 del decreto delegato modifica l'articolo 8, comma 7 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche introducendo norme volte a favorire l'assegnazione di commesse di valore sino ad € 15.000,00 ad imprese nazionali, innalzando la previgente soglia di € 5.000,00, fatta salva, però, la presenza di almeno tre imprese sammarinesi

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI INTERNI**

iscritte nel Registro dei Fornitori in possesso di licenza di esercizio coerente con la tipologia di prestazione richiesta, secondo le prescrizioni dettate dalla Stazione Appaltante.

L'articolo 8 del decreto delegato precisa le modalità di assolvimento in maniera virtuale dell'imposta di bollo e dei diritti di pratica, specificando come la stessa possa avvenire anche in via telematica o tramite versamento attraverso sportello bancario; ciò in ragione del sempre crescente numero di pratiche la cui documentazione può essere presentata in forma elettronica e con modalità telematica.

L'articolo 9 posticipa il termine per la tenuta del Repertorio in formato elettronico da parte dell'UO Avvocatura dello Stato previsto all'articolo 5, commi 4 e 5 della Legge n.12/2022 e relativo Errata Corrige, in ragione dell'esigenza di apportare alcuni adeguamenti al software di gestione.

L'articolo 10 integra l'articolo 11, comma 19° del Decreto Delegato n.1/2010 "Atto organizzativo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale" con riferimento al vuoto normativo recentemente riscontrato in merito all'evenienza consistente nell'impossibilità di individuare il Direttore di Dipartimento fra i Direttori di U.O.C. afferenti al Dipartimento interessato a causa della mancata disponibilità degli stessi ad assumere l'incarico.

Si prevede, quindi, in questo caso, l'espletamento di procedimento selettivo per la copertura della suddetta posizione di Direttore di Dipartimento che la Tabella di cui all'Allegato 2 alla Legge 6 novembre 2018 n.139 *Disciplina della Dirigenza medica dell'Istituto per la Sicurezza Sociale* configura quale incarico specifico ed autonomo rispetto agli altri ivi contemplati e non necessariamente quale incarico aggiuntivo a quello di Direttore di U.O.C.

Gli articoli 11 e 12 del decreto delegato dettano, infine, norme finali applicative, di coordinamento ed abrogative.

**IL SEGRETARIO DI STATO**

Elena Tonnini